

Codice A1414C

D.D. 19 ottobre 2020, n. 1191

CASA DI CURA CITTA' DI BRA. ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE, SEZ. I 19 MARZO 2020, N. 200.



ATTO DD 1191/A1400A/2020

DEL 19/10/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: CASA DI CURA CITTA' DI BRA. ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE, SEZ. I 19 MARZO 2020, N. 200.

Con DGR 29 dicembre 2016, n. 67-4540, la Regione definiva provvisoriamente la nuova programmazione sanitaria per l'anno 2017, fissando tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato in via solo temporanea e demandando "a successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro il termine del 30 giugno 2017, la definitiva quantificazione della spesa annuale massima programmata 2017, nonché dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del servizio Sanitario regionale da parte del privato accreditato".

Con DGR 3 agosto 2017, n. 73-5504, venivano approvate le regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero e specialistica ambulatoriali dal privato accreditato per le annualità 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento definiva anche il nuovo schema di contratto e i tetti di spesa (definitivi) di Regione e singole ASL per l'anno.

Con le determinazioni dirigenziali 24 maggio 2018, n. 349 (avente a oggetto "Valorizzazione economica delle prestazioni sanitarie di acuzie, post acuzie e attività ambulatoriale (include PS) erogate dai privati accreditati nell'esercizio 2017") e 16 aprile 2019, n. 272 (avente a oggetto "Valori annuali di riferimento 2019 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati"), adottate "a valle" della DGR n. 73-5504/2017, per gli esercizi 2017 e 2018, la Regione Piemonte definiva la valorizzazione della produzione degli erogatori privati con riguardo agli anni 2017 e 2018.

La Casa Di Cura Privata Città Di Bra - S.P.A, con sede legale in Via Montenero 1 a Bra (CN) P. IVA n. 01118370046, C.F. n. 01089790016, insorgeva contro tali atti, che venivano parzialmente annullati dal TAR, Sez. I, con sentenza 19 marzo 2020, n. 200, limitatamente alla posizione della ricorrente e alle dd 349 (remunerazione cdc Città Bra 2017) e 272 (budget cdc Città Bra 2019).

In particolare, la sentenza afferma che *"il ricorso è fondato e va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte e la A.S.L. CN 2 assumeranno nei confronti della Casa di Cura Privata Città di Bra, per gli anni qui controversi, conformandosi alla presente pronuncia"*.

Con appelli rispettivamente notificati in data 9 e 13 luglio 2020, l'ASL CN 2 e la Regione Piemonte impugnava la sentenza del TAR Piemonte n. 200/2020, cit., senza richiederne la sospensione cautelare ex art. 111, CPA.

La sentenza in argomento accoglie il ricorso della Casa di Cura Città di Bra “*e per l'effetto annulla in parte qua le determine della Regione Piemonte 24 maggio 2018 n. 349 e 16 aprile 2019 n. 272*”, poiché, a detta del giudice, la “*clausola di salvaguardia*” prevista al punto 14 del dispositivo della DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017 sarebbe “*senz'altro applicabile alla ricorrente Casa di Cura Città di Bra*”.

La così chiamata “clausola di salvaguardia” di cui al punto 14 del dispositivo della DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017 ammetteva, per alcuni erogatori, indicati nella D.G.R. 67-1716/2015 e successivi atti, con cui si erano concordati i tetti di spesa per il 2015, 2016 e anche per il 2017, la possibilità di mantenere - per la sola annualità 2017 - il pregresso sistema regolatorio. Essa di fatto costituiva una deroga ed un'eccezione alle nuove regole nei rapporti con i soggetti erogatori privati introdotte a decorrere dal 2017.

Di tale beneficio, infatti, potevano godere le sole “... strutture private accreditate che, nel corso della fase di negoziazione per le annualità 2014-2016, avevano concluso con l'Amministrazione regionale una specifica intesa anche con riguardo all'annualità 2017, recepita con D.G.R. 67-1716/2015 e s.m.i.”.

La Casa di Cura Città di Bra, invero, non ha mai sottoscritto con la Regione Piemonte alcuna intesa con riguardo all'annualità 2017 ed anzi ha sottoscritto con l'ASL CN2 un contratto per l'annualità 2017 sulla base delle “nuove” regole introdotte dalla D.G.R. n. 73-5504/2017.

L'applicazione della sentenza di cui è caso, i cui effetti, peraltro sono limitati alla Casa di Cura Città di Bra comporta la revisione dei saldi 2017 con l'applicazione delle “vecchie regole” (quelle relative all'anno 2016), che si caratterizzavano, rispetto a quelle degli anni successivi, per le seguenti peculiarità:

1. la produzione regionale ed extra regionale era integralmente pagata se entro i limiti di budget (e quindi sia la produzione regionale che quella extra regionale, separatamente considerate, erano integralmente abbattute se over budget)
2. non erano riconosciute compensazioni tra eccedenze di produzione ambulatoriale con eccedenze di budget di ricovero (quest'ultimo, peraltro, non distinto in acuzie e post-acuzie, come invece previsto nelle regole 2017-2018-2019).

Per l'anno 2017, sulla base dei conteggi effettuati, di cui si allega prospetto (allegato A), lo scarto tra il saldo del riconosciuto sulla base delle “nuove regole” (legittimamente applicate secondo gli uffici regionali) e quello definito sulla base delle “vecchie regole” (come disposto dal giudice di primo grado) è di **€ 154.222,00**

Nessun credito “di rimbalzo” risulta vantare poi la struttura negli anni a seguire in relazione all'annullamento della D.D. 24 maggio 2018, n. 349, poiché irrilevante rispetto agli anni a seguire è stata la modalità (secondo le “vecchie” o secondo le “nuove” regole) di calcolo del dovuto a saldo 2017.

Infatti nell'anno 2018 (anno a decorrere dal quale le nuove regole hanno avuto obbligatoria applicazione con riguardo a tutti gli erogatori privati accreditati, eccezion fatta che per quelli fornitori di prestazioni di post acuzie per i quali hanno continuato a trovare applicazione le “vecchie” regole) e nell'anno 2019 la determinazione dei valori di riferimento delle strutture ha

avuto luogo assumendo a parametro non già la produzione “riconosciuta” negli anni precedenti ma i tetti/valori di riferimento di ciascun anno rispetto ai medesimi valori dell’anno precedente e la produzione “realizzata” (vedasi allegato C alla D.G.R. 14 Giugno 2018, n. 37-7057).

Nel 2018, in particolare, i valori di riferimento per la Casa di Cura Città di Bra sono stati complessivamente identici a quelli dell’anno precedente e non hanno subito decurtazioni.

La suddetta struttura ha anzi beneficiato, con riguardo a tale annualità, dello spostamento dal regime di ricovero in acuzie al regime ambulatoriale del valore corrispondente alla produzione di Chirurgia Ambulatoriale Complessa (CAC). Tale spostamento di risorse era stato previsto (vedasi punto A.1.1. “CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI VALORI 2018” dell’ allegato C alla D.G.R. 37-7057/2018) ed attuato solo a favore degli erogatori operanti sulla base delle “nuove regole”;

La struttura non ha impugnato il provvedimento regionale (la DD 2 luglio 2018, n. 453) di definizione dei valori di riferimento e dei tetti di spesa anno 2018 mentre ha impugnato la DD 16 aprile 2019, n. 272, con cui si sono determinati i valori annuali di riferimento 2019, seppure le regole sulla base delle quali tali valori sono stati determinati fossero analoghe per entrambe le annualità.

La sentenza TAR Piemonte n. 200/2020 è quindi intervenuta, come richiesto in sede di impugnativa, sulla DD n. 272/2019, disponendone l’annullamento, senza però fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con cui procedere ad una nuova valorizzazione degli importi a cui parametrare la produzione della struttura ricorrente.

In assenza di tali indicazioni l’unica disciplina applicabile si ritiene possa essere solo quella contenuta nella DGR n. 73-5504/2017, e, quindi, nessun provvedimento se non confermativo dei contenuti della D.D. n. 272/2019, può dunque essere assunto dallo scrivente Ente, salvo diverso accordo tra le parti ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990, come proposto alla Società che gestisce la struttura con nota prot. n. 28471 del 10/09/2020.

Considerato che, in attesa della definizione del giudizio di appello, occorre dare esecuzione alla sentenza del giudice di primo grado;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- - la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

determina

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono richiamati:

- di dare esecuzione alla sentenza del TAR, Sez. I, con sentenza 19 marzo 2020, n. 200, che ha

disposto l'annullamento dei seguenti provvedimenti dirigenziali della Regione Piemonte:

- D.D. 24 maggio 2018, n. 349 ad oggetto: *“Valorizzazione economica delle prestazioni sanitarie di Acuzie, Post Acuzie e attività Ambulatoriale (include PS) erogate dai privati accreditati nell'esercizio 2017 entro i limiti di spesa disposti dalla DGR 73-5504 del 3 agosto 2017, e Valorizzazione economica delle premialità/penalizzazione per qualità della performance delle prestazioni erogate.”*
- D.D. 16 aprile 2019, n. 272 ad oggetto: *“Valori annuali di riferimento 2019 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati.”*

con effetto per la sola ricorrente Casa Di Cura Privata Città Di Bra - S.P.A, con sede legale in Via Montenero 1 a Bra (CN) P. IVA n. 01118370046, C.F. n. 01089790016, e pertanto di disporre:

- in seguito all'intervenuto annullamento della D.D. 24 maggio 2018, n. 349 di riconoscere alla Casa di Cura Privata Città di Bra, per l'anno 2017, sulla base dei conteggi effettuati, la somma di € 153.871,00 pari allo scarto tra il saldo del riconosciuto sulla base delle “nuove regole” e quello definito sulla base delle “vecchie regole”, salva restituzione dell'importo oggi riconosciuto a debito nel caso in cui la decisione a cui viene data esecuzione venga annullata dal giudice di appello;
- in seguito all'intervenuto annullamento della D.D. 16 aprile 2019, n. 272, in assenza di indicazioni sulle modalità con cui procedere ad una nuova valorizzazione degli importi a cui parametrare la produzione della struttura ricorrente, di verificare la possibilità di addivenire ad accordo tra le parti ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, e di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito posto che non si rileva ad oggi l'esistenza di strumenti differenti dalla disciplina regolatoria dell'epoca per una loro definizione in termini diversi da quelli già stabiliti con la D.D. 16 aprile 2019, n. 272. A tal fine il responsabile del procedimento dovrà predisporre un calendario di incontri a cui invitare il legale rappresentante di Casa Di Cura Privata Città Di Bra ed eventuali controinteressati
- di inviare copia del presente provvedimento all'ASL CN2 perché adottati i conseguenziali provvedimenti ed alla Casa di Cura Città di Bra;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le somme dovute alla Casa di Cura Città di Bra erano già state accantonate a bilancio da parte dell'ASL CN2.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell'art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Settore A1414C
Dr.ssa Tiziana Rossini

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

CITTA' DI BRA	ASL	211
---------------	-----	-----

Foglio1

Cod. Az.	632
----------	-----

HSP11	010632
-------	--------

NUOVE REGOLE DD 453/2018	VALORI RIFERIMENTO / TETTI	
	REGIONE	fuori Regione
	Acuzie	18.445.924
PostAcuzie	484.076	485.906
Ambulatorio	2.648.125	35.131
TOTALE	21.578.125	2.335.131

PRODUZIONE 2017		
REGIONE	fuori Regione	Totale
18.038.413	2.590.815	20.629.228
261.400	19.351	280.751
3.022.588	42.491	3.065.079
21.322.402	2.652.657	23.975.059

PAGABILE 2017 NUOVE REGOLE2017 - DD 453/2018		
REGIONE	FUORI REGIONE	
	SUBITO	A FINE PROCEDURE MOBILITA'
17.357.465	2.589.825	990
261.400	19.351	
2.865.675	35.131	7.360
20.484.540	2.644.307	8.350
23.128.847		

REGOLE 2016	BUDGET 2017	
	REGIONE	fuori Regione
	RICOVERO	18.930.000
AMBULATORIO	2.648.125	35.131
TOTALE	21.578.125	2.335.131

PRODUZIONE 2017		
REGIONE	fuori Regione	Totale
18.299.813	2.610.166	20.909.979
3.022.588	42.491	3.065.079
21.322.402	2.652.657	23.975.059

PAGABILE 2017 CON REGOLE 2016		
REGIONE	fuori Regione	Totale
18.299.813	2.300.000	20.599.813
2.648.125	35.131	2.683.256
20.947.939	2.335.131	23.283.070
23.283.070		
154.222		
DIFFERENZA		